



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di giovedì 2 Dicembre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 29 novembre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

Errore sul modello Intrastat e non imponibilità della cessione comunitaria
di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

Tax credit sponsorizzazioni 2020-2021: i ritardi del Legislatore limitano l'agevolazione
di Luca Caramaschi

CONTROLLO

La responsabilità civile dei membri del collegio sindacale
di Emanuel Monzeglio

CONTENZIOSO

Nulla la sentenza che non consente di individuare i presupposti della decisione
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Motivazioni e ostacoli nelle operazioni di cessione e aggregazione di attività professionali
di Goffredo Giordano di MpO Partners

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Il giornalismo costruttivo allena la speranza nel futuro

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 29 novembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **62esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle regole per il versamento del saldo Imu 2021, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le **modalità di attribuzione ai soci del credito d’imposta beni strumentali**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono state esaminate le regole che governano **l’applicazione del regime forfettario per i professionisti**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. ESENZIONE IMU PER I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

2. CESSIONE DEL CREDITO E SPESE GIÀ PAGATE: SERVE IL VISTO?

1. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI DELLA SOCIETÀ TRASPARENTE: PUÒ ESSERE ATTRIBUITO SOLO AI SOCI “CAPIENTI”?

10

Modifica della rendita catastale: da quando incide sul calcolo Imu?

A seguito di un intervento edilizio, nel 2021 è cambiata la rendita catastale. Come calcolo l'Imu? La nuova rendita da quando va applicata?

D.O.

Secondo un primo orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 9238/2019, le variazioni catastali avevano efficacia dall'anno successivo a quello nel corso del quale erano state annotate negli atti catastali. Secondo l'orientamento dei Giudici, infatti, *“La denuncia o la pregressa variazione del suolo non assume immediata rilevanza ai fini impositivi, non essendo previsto il frazionamento ai fini Ici con applicazione per alcuni mesi secondo una certa rendita e per i successivi secondo un'altra, in quanto l'articolo 5 cit., prevede la valutazione del cespite alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento”*.

Tuttavia, la nuova disciplina Imu introdotta dalla Legge di bilancio 2020 prevede, al comma 745, che *“Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo”*.

9

Regime forfettario: effetti del superamento del limite dei ricavi

Nel 2020 un medico libero professionista, ha generato ricavi da quadro E pari a € 52.830, oltre a un reddito da lavoro dipendente pari a € 18.650.

Disponendo dei requisiti nel 2021 il professionista ha aderito, mediante comportamento concludente, al regime forfettario emettendo fatture senza ritenuta di acconto con la dicitura concernente il regime medesimo. Nel corso del 2021, tuttavia, ha superato il limite di € 65.000 di compensi da attività professionale. In che regime si trova nell'esercizio 2021?

S.M.

Il superamento della soglia dei compensi, per il contribuente forfettario, determina la fuoruscita da tale regime esclusivamente nel periodo d'imposta successivo a quello nel quale l'evento richiamato si è manifestato e, di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente rimarrà un soggetto forfettario per tutto il 2021, passando al regime semplificato o ordinario soltanto a far data dal 2022.

8

Bonus tessile e moda. Quando va indicato nel quadro RU?

Bonus tessile e moda. Per il credito “bonus tessile-modà” con la percentuale del 64,2944 per cento il quadro RU – deve già essere compilato nel modello SC 2021 per i soggetti anno solare 2020?

ST. I. ASS.

Con il provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021 è stato precisato che “*In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 [10.03.2020 n.d.r.] deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento [26.11.2021 n.d.r.]*”.

7

Quale decorrenza per i nuovi limiti di spesa?

Ma quindi i nuovi limiti potrebbero essere applicati anche per i lavori in corso?

D.G.

La domanda si riferisce, evidentemente, ai limiti di spesa cui tener conto per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato.

Come noto, infatti, il Decreto Antifrode ha modificato il comma 13-bis dell'articolo 119 del Decreto rilancio che, nella versione previgente, prevedeva, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese sostenute, che l'asseverazione dovesse tenere conto dei prezzi successivamente individuati dal D.M. 06.08.2020 (c.d. “Decreto Requisiti”).

Con il Decreto Antifrode viene previsto che, per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento non solo ai prezzi individuati dal predetto decreto ministeriale, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica.

Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica si deve continuare a fare riferimento al citato D.M. 06.08.2020; per l'asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dallo stesso articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio,

ossia ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, non essendo previsto nulla dal citato D.M. 06.08.2020.

Le nuove disposizioni del Decreto Antifrode non specificano alcunchè sulla decorrenza dei nuovi limiti che saranno individuati dall'emanando decreto del Ministro della transizione ecologica; ci si augura che gli stessi abbiano valenza soltanto per i lavori iniziati dopo l'emanazione del suddetto decreto.

6

Transfer pricing: è ammessa la remissione *in bonis*?

Per transfer pricing esiste possibilità di remissione *in bonis*?

R.T.

Sì, il contribuente può avvalersi della remissione *in bonis* per comunicare tardivamente il possesso della documentazione idonea, purché lo stesso abbia predisposto detta documentazione, compresa l'apposizione della firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.

Nel caso in cui voglia essere percorsa la strada della remissione *in bonis*, la comunicazione relativa al possesso della documentazione deve essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi la dichiarazione annuale dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento).

Pertanto, volendo proporre un esempio per meglio chiarire quanto appena esposto, la comunicazione riferita al periodo d'imposta 2020, da effettuare con il modello Redditi 2021, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022, versando, altresì, la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

5

Regime forfettario e fatture ricevute dal collega

Professionista che ha più di €.20.000,00 come fatture passive ricevute da un altro professionista per elaborazione paghe e contabilità nel 2021. Può accedere al regime forfetario dal 2022?

E.D.

L'articolo 1, comma 54, lettera b), L. 190/2014 espressamente riserva l'applicazione del regime forfetario ai contribuenti che, tra l'altro, "b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".

Come si può notare le fattispecie che assumono rilievo sono espressamente indicate.

Salvo situazioni patologiche, dunque, si ritiene che la norma non possa essere interpretata in maniera estensiva, ricomprensivo anche redditi di lavoro autonomo.

#4

Attribuzione del credito ai soci e compilazione del Modello Redditi

La quota di credito per investimenti trasmessa ai soci deve essere indicata nel modello RH o solo nei rispettivi quadri RU?

B. L.

L'attribuzione del credito d'imposta ai soci deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicandola nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato.

Come chiariscono anche le istruzioni del modello Redditi SP 2021 e del modello Redditi PF 2021, quindi:

- i soggetti che attribuiscono i crediti d'imposta ai propri soci o associati devono indicare nell'apposito rigo "Credito d'imposta trasferito", presente in ciascuna sezione del quadro, l'importo del credito d'imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati;

- i soci devono esporre l'importo ricevuto nel rigo “Credito d'imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente.

3

Esenzione Imu per i beneficiari del contributo a fondo perduto

Se il beneficiario di contributo a fondo perduto ha comunque versato l'IMU come ci si deve comportare operativamente? e poi visto che l'IMU è 2021 parlate di CFP ricevuto nel 2020 o 2021?

S. V.

L'articolo 6 sexies D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha stabilito che non è dovuta la prima rata dell'Imu (e, quindi, il saldo deve essere regolarmente versato) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (disciplinante, come noto, i presupposti per l'ottenimento dello specifico contributo a fondo perduto).

Come anticipato, dunque, trattasi dei contribuenti per i quali ricorrevano i presupposti per beneficiare, nel 2021, del contributo previsto dal Decreto Sostegni.

La norma è stata introdotta con la Legge di conversione 69/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69/2021, ragion per cui non richiama specifiche previsioni in materia di rimborso dell'Imu.

Norme specifiche per il rimborso, come esposto nel corso della sessione “adempimenti e scadenze”, riguardano invece le persone fisiche proprietarie di abitazioni locate con sfratto per morosità, le quali, se hanno già versato la prima rata Imu, possono chiedere il rimborso nel rispetto delle previsioni del D.M. 30.09.2021.

2

Cessione del credito e spese già pagate: serve il visto?

Per quanto riguarda il visto di conformità, se le spese sono state tutte sostenute e pagate ma non è ancora stato firmato il contratto di cessione alla banca, occorre il visto di conformità?

ST. R. - D. & ASS.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare 16/E/2021, precisando che l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal superbonus, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi).

Tuttavia, è stato ritenuto meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate; al ricorrere di queste fattispecie, pertanto, non sussiste alcun obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

1

Credito d'imposta per investimenti della società trasparente: può essere attribuito solo ai soci "capienti"?

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali maturato dalla società di persone può essere attribuito ai soli soci che abbiano "capienza" per la compensazione con debiti tributari e contributivi?

P.C.

L'attribuzione ai soci del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali maturato dalla società trasparente, come esplicitato nella circolare AdE 9/E/2021, che richiama la risposta all'interpello 85/2020 e la risoluzione 163/E/2003, segue un criterio proporzionale alle quote di partecipazione agli utili.

Ciò è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza della società di persone, che imputa proporzionalmente il proprio reddito di partecipazione a tutti i soci.

L'attribuzione ai soci è una facoltà per la società di persone, che può optare per il trasferimento, in tutto o in parte, della quota di credito d'imposta direttamente nel quadro RU del proprio Modello Redditi relativo al periodo d'imposta di maturazione del credito.

È esclusa la possibilità di discernere, in base a valutazioni di convenienza, a quali soci attribuire il credito, dovendosi rispettare il suddetto criterio generale di proporzionalità.

Nel caso ad esempio di un credito di 10.000 euro compensabile in unica soluzione, maturato

da una s.a.s. partecipata da Rossi al 70% e Bianchi al 30%, qualora la società opti per l'assegnazione ai soci di 5.000 euro le quote di credito attribuibili ai soci saranno necessariamente le seguenti:

- Rossi = $5.000 \times 70\% = 3.500$ euro
- Bianchi = $5.000 \times 30\% = 1.500$ euro.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Errore sul modello Intrastat e non imponibilità della cessione comunitaria

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ieri, **1° dicembre 2021**, è entrato in vigore il **D.Lgs. 192/2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno precedente, di recepimento della [Direttiva 1910/2018](#).

La Direttiva disciplina in particolare alcuni aspetti relativi agli scambi intracomunitari, tra cui i requisiti per la non imponibilità delle cessioni comunitarie, il funzionamento delle operazioni a catena, ed il cosiddetto contratto di *call-off stock*.

In questa sede vuole essere proposto un breve approfondimento sulla **nuova condizione richiesta per la non imponibilità della cessione intracomunitaria, e cioè che il cedente compili correttamente l'elenco riepilogativo previsto dagli articoli 262 e seguenti della Direttiva Iva**.

Qui, come peraltro lo scrivente immaginava fin dall'inizio, nella norma di recepimento vi è una lacuna che, se non colmata per tempo con istruzioni chiare e precise, porterà a **notevole contenzioso**.

In particolare, la Direttiva Iva prevede che i soggetti passivi debbano compilare un **elenco riepilogativo** e metterlo a disposizione delle proprie autorità fiscali, **relativamente alle cessioni intracomunitarie ed alle prestazioni di servizi generiche** per le quali il committente è tenuto ad applicare un'imposta nel suo Stato. **Le informazioni relative a tali operazioni sono limitate al numero identificativo del cliente e al totale dell'operazione**.

Le autorità fiscali condividono tali informazioni tra di loro nell'archivio Vies, per far sì che **possano essere controllati**, in particolare, quei soggetti che effettuano **acquisti intracomunitari**, posto che l'effettuazione di acquisti senza il pagamento finanziario dell'Iva ai propri fornitori è comportamento prodromico necessario a porre in essere una frode Iva.

A livello comunitario, **cosa ben diversa dall'elenco riepilogativo è il modello Intrastat**,

disciplinato da un regolamento avente rilevanza statistica, che serve a Eurostat per monitorare a fini statistici gli scambi di beni intracomunitari; in sostanza, il **modello Intrastat ha una rilevanza solo statistica**, nei principali Paesi comunitari è una **comunicazione separata rispetto all'elenco riepilogativo**, che le autorità fiscali non vedono neppure. In questo elenco, che mira a sapere quanta birra tedesca bevono gli italiani, o quanto prosecco italiano bevono gli austriaci, vi sono **informazioni di natura statistica quali le nomenclature combinate delle merci, le modalità di consegna, il Paese di origine, ecc..., di nessuna rilevanza fiscale**.

Detto ciò, **il legislatore comunitario, interessato a limitare le perdite di gettito a livello dell'Unione, ha modificato la normativa per evitare che comportamenti collusivi o comunque negligenti del cedente possano mettere a rischio la riscossione dell'Iva nel Paese del cessionario**.

Come premesso precedentemente, la frode Iva comunitaria si caratterizza nel fatto che un soggetto fa **acquisti comunitari di merce (senza "pagare" quindi Iva al fornitore), rivende tale merce con Iva del proprio Paese, non la versa e si rende irreperibile**.

Le misure di contrasto messe in atto dalle Amministrazioni fiscali dei Paesi efficienti sono quelle di **monitorare gli archivi Vies**, raccogliere le informazioni fornite tramite gli elenchi riepilogativi emessi dai soggetti cedenti degli altri Paesi comunitari nei confronti dei propri soggetti passivi, e controllare tempestivamente quelli che effettuano acquisti comunitari e **sono soggetti a rischio frode o non versano Iva** (se si fanno acquisti senza pagare Iva è spesso "anomalo" che non si versi Iva sulle vendite).

Questo meccanismo di controllo si inceppa, e rende possibile una frode nel Paese del cessionario, quando il cedente non presenta l'elenco riepilogativo, o i dati in esso contenuti non permettono all'Amministrazione finanziaria del Paese del cessionario di capire chi è quest'ultimo e quanti sono in realtà gli acquisti comunitari che sta facendo.

Ad esempio, la giurisprudenza comunitaria ha visto il caso del tedesco che, per favorire la frode in Portogallo del proprio cliente portoghese, **negli elenchi riepilogativi non inseriva in numero di identificazione del proprio cliente, ma numeri di altri soggetti portoghesi**, rendendo il controllo delle autorità lusitane particolarmente complesso e quindi **non tempestivo** ad evitare la frode.

In un caso di questo tipo, il comportamento del cedente crea una perdita di gettito nel Paese del cessionario ma il legislatore dell'Unione, sapendo che non è possibile recuperare tale ultima imposta, con la nuova norma ha previsto che sia **preclusa al cedente l'applicazione della non imponibilità sulla cessione**.

Quindi, **le autorità comunitarie incasseranno Iva che nella sostanza non è stata evasa nel Paese del cedente** (l'Iva infatti è una imposta sul consumo, e la merce è andata in consumo nel Paese del cessionario), **posto che nella maggior parte dei casi non sarebbero comunque in grado di incassare dallo Stato del cessionario Iva realmente evasa**.

Chiarito lo scopo per cui è nato l'elenco riepilogativo, ed il motivo per cui la [Direttiva 1910/2018](#) prevede che la sua omissione o incompletezza **pregiudica l'esenzione (non imponibilità)** di una **cessione comunitaria, torniamo alle norme di recepimento nazionale.**

Per motivi sconosciuti allo scrivente, **in Italia non esiste l'elenco riepilogativo, ma un unico modello, chiamato Intrastat, che ingloba le informazioni di carattere fiscale dell'elenco riepilogativo e quelle di carattere statistico del modello Intrastat.**

Il problema è che il legislatore ha previsto, a parere di chi scrive in modo troppo semplicistico, che la mancata o non corretta compilazione del modello Intrastat pregiudica la non imponibilità della cessione comunitaria.

È evidente che una norma scritta in tale modo permetterebbe al verificatore di effettuare rilievi pretestuosi, contestando magari la non imponibilità di una cessione comunitaria per un errore su una nomenclatura combinata.

Va comunque considerato che tali contestazioni si scioglierebbero come neve al sole in un contenzioso davanti ad un **giudice conoscitore del diritto comunitario.**

Ancora più evidente, a parere di chi scrive, è **l'opportunità che siano diramate subito istruzioni precise circa il fatto che solo gli errori sul numero di identificazione e sull'importo delle operazioni possono mettere a rischio il regime di non imponibilità della cessione comunitaria.** Se non lo fanno le Agenzie fiscali, che lo faccia il MEF, magari interpellato con *question time*.

Un ultimo aspetto problematico riguarda il fatto che la Direttiva prevede che **gli errori sull'elenco riepilogativo non pregiudicano la non imponibilità della cessione comunitaria, quando sono giustificate "secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti".**

In sostanza, vi sono errori che sono evidentemente fatti con la consapevolezza di favorire la frode Iva del cliente comunitario, e **vi sono errori incolpevoli che non possono mettere a repentaglio le risorse dell'Unione, e quindi non devono essere sanzionati.**

La Commissione Europea, nelle sue linee guida, considera ad esempio errori giustificabili quelli di **invio del modello nel mese successivo, gli errori sulla partita Iva, quando la stessa sia sempre riferita allo stesso soggetto ma magari sia stata modificata a seguito di operazioni straordinarie, e gli errori "involontari" sugli importi:** secondo chi scrive questi ultimi potrebbero essere gli errori per eccesso, quelli di modico valore o che derivano evidentemente dall'utilizzo di cambi valutari errati.

Relativamente al fatto che la Direttiva prevede che non devono essere sanzionati gli errori "giustificabili" in modo soddisfacente dalle autorità competenti, ad avviso di chi scrive sarebbe stato opportuno che fosse stato lo stesso legislatore a definire delle casistiche di errori giustificabili, o che avesse delegato il MEF a stilare un elenco.

Non avendolo fatto, **nella sostanza, chi deciderà la “debita giustificazione” dell’errore? Il singolo verificatore?** È quanto mai opportuna una presa di posizione da parte del Ministero.

AGEVOLAZIONI

Tax credit sponsorizzazioni 2020-2021: i ritardi del Legislatore limitano l'agevolazione

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Poco più di un anno fa, con l'[articolo 81 del Decreto Agosto \(D.L. 104/2020\)](#), il legislatore ha introdotto un credito d'imposta in favore di un'ampia categoria di soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che hanno instaurato rapporti promozionali (tipicamente **sponsorizzazioni**) con realtà che operano in ambito **sportivo dilettantistico (Asd e Ssd) e professionistico** e che presentano specifiche caratteristiche.

Tale agevolazione compete in relazione agli **investimenti effettuati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020** e riconosce in linea teorica un **credito d'imposta pari al 50 per cento** degli investimenti effettuati.

Si parla di misura “teorica” perché il legislatore, come per tante altre agevolazioni, ha previsto un **meccanismo proporzionale di ripartizione** nel caso di insufficienza delle risorse messe a disposizione (pari a 90 milioni di euro per questa misura).

Trattandosi di una misura che andava a premiare gli investimenti eseguiti fino alla fine del 2020, ha destato perplessità la pubblicazione del **regolamento attuativo** dell'agevolazione, avvenuta solo con la pubblicazione di un D.P.C.M. (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) **in data 30.12.2020** e cioè il giorno prima del termine entro il quale poter effettuare gli investimenti agevolati.

Il risultato è stato che **nessun operatore ha potuto decidere di instaurare rapporti promozionali** con realtà sportive avendo la consapevolezza del beneficio, né tantomeno la **garanzia** dell'ammontare del **credito d'imposta**.

Ed infatti sono state solo **2.400 le domande** inviate entro la scadenza del 1° aprile 2021 stabilita dal regolamento.

In questo scenario a dir poco desolante, il Dipartimento dello Sport, anch'esso in colpevole ritardo, è poi intervenuto solo lo scorso **12 ottobre 2021** con la **pubblicazione dell'elenco provvisorio** dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, potendo gli **aspiranti candidati** che non hanno trovato il loro nominativo o la ragione sociale nell'elenco provvisorio o che seppur presenti **hanno riscontrato inesattezze** sull'ammontare del *tax credit* attribuito o altre imprecisioni relative ai dati indicati, richiedere **informazioni** nelle giornate di lunedì e martedì, dalle 9 alle 12, al numero 06 6779 5144 e in quelle di giovedì e venerdì, dalla 10 alle 13, allo 06 6779 6428.

Solo quando l'Agenzia delle Entrate avrà verificato che i soggetti iscritti nell'elenco provvisorio **non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti i 200.000 euro** (limite del regolamento sugli aiuti *"de minimis"*) o che abbiano carichi pendenti con l'Agenzia delle entrate, il **Dipartimento dello Sport** potrà pubblicare **l'elenco definitivo**.

Infine, la ciliegina sulla torta: solo nello scorso **17 novembre 2021**, a quasi un anno di distanza dalla sua emanazione, è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 il testo del richiamato [D.P.C.M. n. 196 del 30.12.2020](#).

Sotto questo profilo, l'**entrata in vigore del Regolamento**, prevista per il 02.12.2021, aggiunge poco o nulla a una disciplina che sta comunque facendo il suo lento e inesorabile decorso.

Proroga dell'agevolazione per l'anno 2021

Questa volta con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per l'effettuazione degli investimenti, ma pur nell'**incertezza** della effettiva misura dell'agevolazione (stante il meccanismo di ripartizione delle risorse disponibili), il recente **Decreto Sostegni-bis** ([articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 73/2021](#)) ha esteso – confermando il medesimo tetto di spesa del 2020 di 90 milioni di euro – la richiamata agevolazione anche in relazione alle spese promozionali sostenute **per tutto l'anno 2021 (periodo 1° gennaio – 31 dicembre)**.

Anche per questa estensione, tuttavia, le istruzioni per la presentazione delle domande riguardanti l'anno 2021 saranno **pubblicate sul sito web del Dipartimento dello Sport** solo a inizio 2022 e cioè quando risulterà scaduto il termine per procedere all'effettuazione degli investimenti agevolabili.

Comunque, anche **l'agevolazione 2021**, come quella del 2020, dovrà seguire le **disposizioni attuative** contenute nel richiamato [D.P.C.M. n. 196 del 30.12.2020](#) e pertanto gli operatori hanno potuto verificare per tempo i requisiti per l'ottenimento dell'**agevolazione**.

Tra questi, certamente assumono rilievo quelli che riguardano i **soggetti destinatari** degli investimenti promozionali in quanto la disposizione normativa prevede **un'esplicita esclusione**

per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di soggetti che aderiscono al **regime forfettario di cui alla L. 398/1991**.

Si tratta delle **associazioni e delle società sportive dilettantistiche** iscritte al Registro telematico tenuto presso il Coni che, rientrando nel **limite annuo pari a 400 mila euro** di proventi derivanti da **attività commerciali connesse** agli scopi istituzionali, hanno optato per l'applicazione di questo diffusissimo regime forfettario valido tanto ai fini reddituali quanto ai fini Iva.

Di fatto con questa limitazione si traccia una **linea di demarcazione** ben precisa tra quanti non potranno fare leva su questa agevolazione (le **piccole e medie associazioni** e società sportive dilettantistiche) e quelle che invece, per struttura e dimensioni (nel settore dilettantistico, le squadre della massima serie dei vari campionati), potranno pensare di aumentare la propria **capacità di "reclutamento" degli sponsor** facendo leva su questo consistente beneficio fiscale.

Al netto di questa **rilevantissima esclusione**, i soggetti destinatari degli investimenti sono: **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche e **società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Per complicare ulteriormente l'agevolazione è inoltre previsto che, al fine di riconoscere il beneficio ai soggetti eroganti, le realtà sportive destinatarie devono autocertificare mediante **dichiarazione sostitutiva** di aver prodotto in Italia, nel periodo d'imposta 2019, **ricavi commerciali almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**.

Relativamente all'agevolazione 2021 dovrà essere chiarito se il **parametro di riferimento** per questo requisito resta il 2019 oppure se dovrà essere considerato il periodo d'imposta 2020.

Quanto alla misura degli investimenti, il beneficio compete in relazione ad **investimenti di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** oltre al fatto che le spese effettuate devono risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del **collegio sindacale** dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei **revisori legali** oppure da un professionista iscritto nell'albo dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili o in quello dei **consulenti del lavoro** oppure **dal responsabile del centro di assistenza fiscale**.

Altre indicazioni rilevanti sono contenute nel comma 2 dell'[articolo 81](#) e riguardano l'obbligatorio utilizzo nei pagamenti di **strumenti finanziari tracciabili** (il riferimento è all'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#)) mentre, per quanto riguarda le **modalità di fruizione del beneficio** da parte degli aventi diritto, la norma stabilisce che il citato credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione orizzontale**, quindi tramite **modello di pagamento unificato F24** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) "previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Andrà quindi utilizzata la specifica **modulistica disponibile** sul sito web del Dipartimento dello Sport.

Infine, come per la maggior parte dei crediti d'imposta, anche questo credito d'imposta, come i suoi relativi utilizzi, andrà indicato nella **dichiarazione dei redditi** del soggetto beneficiario.

CONTROLLO

La responsabilità civile dei membri del collegio sindacale

di Emanuel Monzeglio

Special Event

LO SVOLGIMENTO PRATICO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

La responsabilità dei sindaci è un tema **alquanto delicato** considerato l'importante ruolo che essi svolgono in qualità di "controllori". È bene ricordare come questi ultimi possano essere chiamati in causa per l'accertamento della loro responsabilità sia dal punto di vista **civile** che da quello **penale**.

La **responsabilità civile** del collegio sindacale, come ben noto, è disciplinata [dall'articolo 2407 cod. civ.](#) in rapporto al contenuto effettivo dell'incarico, ovvero [l'articolo 2403 cod. civ.](#), il quale prevede che **i sindaci hanno il dovere di vigilare** "sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e dal suo concreto funzionamento". La conseguenza diretta è che il collegio sindacale nell'espletamento dei suoi doveri, dovrà porre un'attenzione particolare anche alla **"protezione"** del patrimonio sociale da **eventuali comportamenti distrattivi** commessi dall'organo amministrativo.

La conferma di ciò si trova [nell'articolo 2406 cod. civ.](#), che assegna al collegio sindacale la possibilità di convocare l'assemblea – previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione – qualora "nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere". È possibile, altresì, far ricorso alla **denunzia al Tribunale, ai sensi dell'articolo 2409 cod. civ.**

Entrando nel merito [dell'articolo 2407 cod. civ.](#), si evince come i membri del collegio sindacale "devono **adempiere i loro doveri** con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono **responsabili della verità delle loro attestazioni** e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio" e, inoltre "sono **responsabili solidalmente** con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando **il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi** della loro carica".

L'ultima frase del secondo comma del citato articolo riveste un'importanza fondamentale per la giurisprudenza ai fini dell'imputazione dell'eventuale responsabilità dei sindaci. Infatti,

secondo la giurisprudenza di merito, in particolare secondo la **Corte di Cassazione, sentenza n. 21566/2017**, è sufficiente *“che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede*, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero, in quanto **può ragionevolmente presumersi** che il ricorso a siffatti rimedi avrebbe potuto essere idoneo ad **evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria”**.

Concetto ribadito, in ultimo, anche dalla sentenza della **Corte di Cassazione n. 21662/2018**. In questo caso, i sindaci nel proporre ricorso ribadivano come essi non hanno nessun poter sanzionatorio e repressivo, ma possono solamente rilevare *“i fatti gestori riscontrati nella relazione al bilancio”*, facendo leva sul fatto che, all'epoca dei fatti, **non sussisteva ancora il potere di denuncia al Tribunale**.

I giudici di legittimità hanno ribadito per l'ennesima volta, richiamando anche giurisprudenza datata, **i doveri di controllo** a cui sono “obbligati” i membri del collegio sindacale, ai sensi dell'[articolo 2403 e ss. cod. civ.](#). Nello specifico la **segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate** e, ove ne ricorrono gli estremi, la **segnalazione al pubblico ministero** per consentigli di formulare la richiesta ai sensi dell'[articolo 2409 codice civile](#).

Invero, l'attività di controllo da parte dei sindaci deve essere estesa a **tutta l'attività sociale** con funzione di tutela per l'interesse sia dei soci sia dei creditori sociali, non solo con il mero controllo formale e documentale ma con il **potere-dovere** di *“chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, operando attivamente per mutare condotte reputate non conformi alla legge”* (cfr. Cassazione, n. 5287/1998).

Si può affermare, quindi, che esiste una **doppia responsabilità dei membri del collegio sindacale**, che rispondono per **fatto proprio** o per **concorso omissivo** al dovere di controllo sugli amministratori. Infatti, **l'inosservanza** del dovere di vigilanza comporta **la responsabilità dei sindaci**, laddove non abbiano rilevato **una rilevante violazione altrui** o non abbiano **adeguatamente e tempestivamente reagito** di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (cfr. Cassazione, n. 31204/2017). Per la configurazione della responsabilità, deve altresì **sussistere il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno**.

Ne consegue che, a fronte di iniziative **contrarie alla legge da parte degli amministratori**, i sindaci che **non pongono** con tempestività tutti gli atti possibili – a loro attribuitagli dalla legge – per pretendere da quest'ultimi le azioni correttive necessarie, **concorrono con l'illecito civile commesso dall'organo amministrativo per omesso esercizio dei loro poteri-doveri**.

CONTENZIOSO

Nulla la sentenza che non consente di individuare i presupposti della decisione

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

Con la **sentenza n. 37662**, depositata ieri, **1° dicembre**, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sul concetto di **“motivazione apparente”** della sentenza e sulla conseguente **nullità** della stessa.

Il caso riguarda un **dottore commercialista**, nei cui confronti era stato emesso un avviso di accertamento ricorrendo all'utilizzo del c.d. **“redditometro”**.

Il professionista risultava possedere, infatti, **due autovetture, due barche a motore e tre abitazioni**.

A seguito dell'accertamento ricevuto, quest'ultimo proponeva **ricorso**, evidenziando, tra l'altro, che le spese **effettivamente sostenute** per il **godimento dei mezzi di trasporto** fosse nettamente inferiore a quello stimato dagli Uffici.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha preliminarmente evidenziato che il ricorso allo strumento del **“redditometro”** **esonera l'Amministrazione finanziaria da qualsiasi ulteriore prova** rispetto all'esistenza dei **fattori-indice di capacità contributiva**, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

In ossequio della **disciplina vigente all'epoca dei fatti** (anni 2007 e 2008), la stessa disponibilità dei beni costituisce una **presunzione di capacità contributiva** che può essere qualificata **“legale”** (ai sensi dell'[articolo 2728 cod. civ.](#)) in quanto è la stessa legge che fa discendere **dal fatto certo (disponibilità del bene)** l'**esistenza di una capacità contributiva**; il **giudice tributario**, accertata l'effettività fattuale degli specifici indicatori della capacità contributiva **non ha il potere di togliere agli stessi la “capacità presuntiva contributiva”**, potendo solo valutare la **prova del contribuente in ordine alla provenienza non “reddituale”**.

delle somme necessarie per mantenere il possesso.

La Commissione Tributaria Regionale **non riteneva la documentazione prodotta dal contribuente sufficiente** “*in quanto costruita con criteri esclusivamente soggettivi e peraltro manchevole di alcune spese significative per la gestione e mantenimento dei beni*”, facendo tra l’altro riferimento anche alle **spese di manutenzione degli alloggi** che, però, **non erano state oggetto di impugnazione** da parte del contribuente.

La Corte di Cassazione, tuttavia, nel **qualificare la motivazione indicata nella pronuncia della Commissione Tributaria Regionale** “*una mera petizione di principio, di carattere apodittico*”, è tornata sulla definizione di **motivazione c.d. “apparente”**, richiamando le precedenti pronunce delle Sezioni Unite.

Si è infatti in presenza di “**motivazione apparente**” allorquando “*la motivazione, pur essendo graficamente (e quindi materialmente esistente), come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento*”.

La **coincisa esposizione dello svolgimento del processo** e dei **motivi in fatto della decisione** non rappresentano, d’altra parte, un **elemento meramente formale**, ma un **requisito che rende possibile comprendere le ragioni della decisione** stessa, la cui mancanza, quindi, costituisce **elemento di nullità della sentenza** se non è possibile individuare gli **elementi di fatto** considerati a presupposto della decisione.

“*Il vizio di motivazione, infatti, sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito*”.

La sentenza, quindi, è stata **cassata**, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Motivazioni e ostacoli nelle operazioni di cessione e aggregazione di attività professionali

di Goffredo Giordano di MpO Partners



Evento Gratuito "Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali"

Giovedì 7 dicembre - ore 14:00 - DB Hotel, Verona.

Si è tenuto il 24 novembre u.s. un interessante webinar organizzato da MpO & Partners dal titolo *"Motivazioni e ostacoli nelle operazioni di cessione e aggregazione di attività professionali"* che ha avuto quali relatori Goffredo Giordano (Dottore Commercialista) e Monica Bormetti (psicologa del lavoro).

Nel corso dell'evento si sono analizzate alcune dinamiche professionali e personali che si innescano nelle operazioni M&A tra professionisti.

Cosa intendiamo per operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali?

Si tratta di operazioni di aggregazione e cessione di attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un albo o a un collegio.

Nella prima parte del webinar si è affrontato non solo il tema relativo alla prassi in Italia delle operazioni M&A di studi professionali ma anche delle motivazioni e dei dubbi che sorgono ai professionisti che vogliono approcciarsi a tali operazioni.

Che differenza c'è tra M&A aziendale e professionale?

Solitamente nelle operazioni M&A aziendale si sottoscrive un contratto preliminare subordinato alla realizzazione di una due diligence a seguito della quale si stipula l'atto di cessione e si paga il prezzo. A questo punto le parti vanno per la propria strada.

Questo "modus operandi" sarebbe praticamente impossibile nelle operazioni di studi professionali in quanto, una volta valutato il target, le parti iniziano un percorso assieme finalizzato alla canalizzazione della clientela, terminato il quale si dovrà andare a verificare quale parte della clientela abbia aderito a questo progetto e quindi determinare, alla fine del percorso, il valore effettivo della clientela trasferita.

E' chiaro, pertanto, che per trasferire attività professionali dovrà esserci un'attività di canalizzazione e quindi queste operazioni non potranno che esplicare i propri effetti in un arco di tempo. Questo è il concetto su cui si basano queste operazioni e l'elemento che le differenzia dalle operazioni M&A tradizionali.

Tecnicamente queste sono operazioni che possono essere definite a formazione progressiva ed esplicano i loro effetti non in un momento T0 ma in un arco di tempo.

Tutta la struttura dell'operazione è figlia di questo concetto.

Pertanto, anche la struttura finanziaria dell'operazione non potrà prevedere, a differenza delle operazioni M&A aziendali, il pagamento in un'unica soluzione ma un pagamento dilazionato legato all'effettivo trasferimento della clientela.

Continuità e riservatezza: due fattori di successo

Un altro elemento, emerso dalla gestione di casi pratici, è la necessità di organizzare queste operazioni in un'ottica di continuità, evitando pertanto, sino alla fidelizzazione della clientela da parte del professionista acquirente, fattori traumatici di cambiamento che possano compromettere il buon esito dell'operazione.

Primo elemento di continuità è dato dalla permanenza del professionista cedente finalizzata alla canalizzazione del rapporto fiduciario. Ma da solo non basta.

Dare continuità vuol dire anche mantenere, nel limite del ragionevole, i rapporti di lavoro esistenti con collaboratori e dipendenti e, in alcuni casi e specie nelle grandi città, mantenere la sede dove viene svolta l'attività.

È importante che il cliente continui a dialogare con il professionista che è sempre stato suo riferimento, con i dipendenti che lo hanno quotidianamente assistito nella gestione operativa della propria attività e che continui a recarsi presso la sede dove era abituato ad andare. L'insieme di questi fattori determina la buona riuscita dell'operazione.

Un altro elemento molto importante è la gestione della riservatezza.

Infatti, così come è determinante che, prima della chiusura dell'operazione, nessun soggetto

(sia clienti che collaboratori e dipendenti) abbia notizia di quanto sta accadendo è di fondamentale importanza, una volta conclusa l'operazione, comunicare correttamente a tutti i soggetti coinvolti i termini dell'operazione. In linea di massima vale il principio per cui si deve trasmettere un'idea di continuità e non di frattura.

Quali sono le motivazioni che spingono i professionisti ad aggregarsi/cedere?

Il fattore economico è l'unica motivazione?

Di sicuro è un elemento importante in questo tipo di operazioni ma da solo non basta.

Infatti, un'altra motivazione, non secondaria a quella economica, è la necessità di dare una risposta alle esigenze di natura esistenziale-professionale che in ciascuno di noi inevitabilmente emergono in determinati periodi della sua carriera professionale. A 30 anni, a 50 anni e a 65 anni la vita e la professione si presentano con luci e scenari diversi, ma tutte le età dovrebbero essere caratterizzate dal desiderio e dall'esigenza di ricercare soluzioni che migliorino la qualità della nostra vita, sia lavorativa sia più strettamente personale.

Pertanto, il motore vero che spinge all'aggregazione non è quello economico, ma quello legato al desiderio di migliorare la qualità della propria vita professionale e quindi anche personale

Infatti, in questo scenario c'è il professionista prossimo alla pensione (o che ha già maturato il diritto alla pensione) che non ha avuto la possibilità di pianificare il passaggio generazionale (internamente allo studio, familiare o meno che sia) il quale ha la necessità di pianificare nel medio termine l'uscita dall'attività professionale. Il suo desiderio non è solo quello di percepire una sorta di TFR di fine carriera ma anche di svolgere un'attività gratificante (e non full time), smarcarsi da attività gestionale e garantire continuità ai dipendenti e collaboratori.

Lo scopo di questo professionista è, in definitiva, quello di pianificare un'uscita graduale dalla professione, con i tempi giusti che consentano sia di metabolizzare la scelta sia di organizzare la sua vita futura, coltivando così interessi ed hobby personali.

Un'altra tipologia è il professionista a metà carriera che vuol cogliere l'opportunità di partecipare ad un progetto di più ampio respiro.

Anche in questo caso l'obiettivo di tali professionisti non è solo quello di incassare il corrispettivo per la cessione della clientela ma è anche quello di tornare a fare il consulente puro nei confronti di una platea più vasta di clienti ed avere l'opportunità di confrontarsi con decine o centinaia di colleghi.

Non da ultimo, garantire la continuità a dipendenti e collaboratori e smarcarsi dall'attività

gestionale dello studio.

Quali sono gli effetti delle aggregazioni tra professionisti? Continua a [leggere qui](#)

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Il giornalismo costruttivo allena la speranza nel futuro

di Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

Le notizie che leggiamo non solo non sono lo specchio della società in cui viviamo. Non sono nemmeno così tanto amate dalle persone. Uno studio effettuato da Engaging News nel 2014 e confermato il *follow up* eseguito nel 2015, dimostra che **le notizie con un approccio chiaro alla soluzione sono le più amate dalle persone.**

Lo studio, in particolare, evidenzia come i lettori si soffermino più a lungo sulle notizie che sono focalizzate su risposte e soluzioni rispetto al tempo speso per leggere una notizia che si limita a narrare un problema. La ricerca mette in luce, anche che **gli articoli che definiamo costruttivi sono quelli più condivisi dai lettori con piacere.** Segno che si vuole diffondere ciò che funziona.

Lo studio che vi propongo ha rilevato, in particolare, tre aspetti importanti che valgono una riflessione:

I lettori si sentono meno impotenti. Chi si imbatte in una storia di giornalismo costruttivo o delle soluzioni sviluppa un sentimento più forte nei confronti delle soluzioni e di conseguenza un senso di speranza costruttiva per il futuro. Al termine della lettura i lettori acquisiscono la consapevolezza che nel mondo c'è chi bene.

I lettori amano trascorrere più tempo sulle pagine che raccontano storie costruttive. I lettori trascorrono il 25% di tempo (più o meno 30 secondi) in più sulle pagine che hanno un contenuto che racconta soluzioni e risposte provenienti da ogni parte del mondo e rivolte a ogni tipo di problema. Pochi secondi sono già un segno importante che fa percepire la possibilità di cambiare le cose.

I lettori, dopo aver letto la storia costruttiva, ne vogliono di più. Questo è un elemento che richiede attenzione. A quanto risulta dallo studio, i media non possono limitarsi a produrre una sola storia di qualità. Risulta più utile offrire ai lettori una sorta di viaggio nelle soluzioni proponendo storie differenti: che siano risposte agli stessi problemi oppure a problemi di diversa natura.

Va da sé che il lettore che viene catturato dal *click* facile esiste ancora. Lo studio, però, ci aiuta a delineare una nuova tendenza da non sottovalutare in alcun modo. Stiamo diventando lettori critici: attenti a scegliere le nostre fonti, pronti ad abbracciare le storie costruttive e a nutrirci di informazioni utili.

La pandemia che ancora stiamo vivendo ce lo ha insegnato: non ci basta più riconoscere il problema, abbiamo la necessità di sentire che questo sia in qualche modo gestibile o risolvibile.

Abbiamo bisogno di risposte,

di sguardi orientati a ciò che possiamo fare ora

per migliorare il futuro.

